SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI

Repubblica di San Marino, 11 marzo 2020/1719 d.F.R.

Relazione al

Decreto Legge

SOSPENSIONE STRAORDINARIA E TEMPORANEA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 9, 10 E 12 DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118 SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Alcune tipologie di permessi di soggiorno in Repubblica di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 118/2010 e successive modifiche, denominato "Permesso di soggiorno speciale e permesso di soggiorno per motivi di lavoro", prevedono che i titolari di tali permessi sono tenuti obbligatoriamente a fare rientro nel Paese di provenienza per un mese, prima che il suddetto titolo di soggiorno possa essere rinnovato.

Come già avvenuto in precedenti legislature con l'emanazione di Decreti Legge volti a consentire a cittadini provenienti da Paesi con delicati situazioni di conflitto di non dover interrompere la permanenza nella Repubblica di San Marino e di non dover così mettere a repentaglio la propria incolumità, anche il presente Decreto Legge si prefigge l'obiettivo di evitare la necessità di rientro nel Paese d'origine e di regolarizzare il periodo di sospensione con il rilascio da parte della Gendarmeria del permesso turistico.

La presente misura si applica a tutti coloro abbiano il permesso già scaduto alla data di entrata in vigore del presente Decreto Legge o in scadenza entro il 30 aprile 2020. Questa misura è motivata dall'epidemia in corso da COVID-19, dichiarata emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla conseguente necessità di adottare le misure più opportune al fine di prevenire, contrastare e contenere gli spostamenti dei lavoratori.

Inoltre, il presente Decreto Legge, per gli stessi motivi di cui sopra, stabilisce, altresì, che i lavoratori provenienti da Paesi non inclusi nello spazio Schengen, ai sensi dell'art. 12, comma 4 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 successive modifiche e integrazioni, possono regolarizzare il proprio rapporto di lavoro, fino alla data del 30 aprile 2020, anche se muniti di visto di transito o per turismo e non sono, pertanto, tenuti all'obbligo di rientro nel Paese di provenienza.

IL SEGRETARIO DI STATO

Firmato digitalmente da:Luca Beccari
Organizzazione:PARSM/01
Data:11/03/2020 14:17:22

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Begni - Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - **www.esteri.sm**

T +378 (0549) 882 302 – 882 312
F +378 (0549) 882 814